R6: Estensione della norma penale contro la discriminazione: una misura importante nonostante la portata limitata

Risoluzione del Comitato direttivo all'attenzione dell'assemblea de delegat* della GISO Svizzera del 22 aprile 2023 a San Gallo (SG)*

Dal 1995, alcune forme di discriminazione sono punibili in Svizzera, in seguito all'adozione dell'articolo 261bis del Codice penale con un referendum di poco precedente.

Emancipazione e cambiamento del discorso

Questo voto è stato una vittoria per le forze antirazziste, perché il diritto penale ha un effetto simbolico particolarmente forte nella società. Quando un comportamento è punibile, tende a essere visto come negativo dalla maggioranza della società. Ancorando il divieto di discriminazione nel diritto penale, la discriminazione e le esperienze di coloro che ne sono colpiti diventano più visibili e nella società si rafforza l'idea che la discriminazione sia qualcosa di negativo. Inoltre, l'ancoraggio del divieto di discriminazione nel diritto penale ha fatto sì che alcune persone colpite dalla discriminazione si sentissero più legittimate ad alzare la voce in pubblico e a difendersi di conseguenza dalla discriminazione.

Eccessiva limitazione delle cause e delle forme di discriminazione

Tuttavia, ci sono anche numerosi punti di critica legittimi al divieto di discriminazione nel diritto penale. Infatti, le caratteristiche e le forme di discriminazione che possono essere punite ai sensi dell'attuale norma penale sulla discriminazione sono, da un lato, molto limitate e, dall'altro, indicano una comprensione carente dei meccanismi di discriminazione.

Ad esempio, secondo la legge attuale, possono essere puniti solo coloro che discriminano qualcuno sulla base di "razza, etnia, religione o orientamento sessuale". Ciò è problematico per diverse ragioni:

L'utilizzo stesso della parola "razza" ha un effetto discriminatorio, in quanto suggerisce che in realtà esistono diverse "razze di persone". Non esiste alcuna base scientifica per dividere le persone in razze, si tratta chiaramente di un'ideologia arretrata e razzista.
L'uso di questo termine oscura quindi il fatto che le persone non vengono discriminate sulla base di un fatto biologico, ma sulla base di processi di attribuzione razziale. Attraverso questa definizione "ristretta" di razzismo, la norma sulla discriminazione penale non può sviluppare a sufficienza l'effetto che si prefigge, perché le linee di argomentazione razziste sono cambiate. Il termine "razza" è stato ampiamente sostituito dal termine "cultura" dalla "nuova destra", ma le narrazioni razziste e la strategia che le sostiene sono rimaste in gran parte le stesse. La discriminazione specificamente diretta contro nazionalità o gruppi definiti come "richiedenti asilo" e "stranieri" di per sé non è punibile, sebbene la discriminazione e l'oppressione razzista siano attuate attraverso tali caratteristiche attribuite. Inoltre, i quattro motivi di discriminazione elencati in questo articolo di legge sono molto

limitati. Ad esempio, la discriminazione di una persona sulla base dell'identità di genere o della disabilità non è punibile. L'"orientamento sessuale" come motivo di discriminazione è stato aggiunto solo dopo il referendum sull'estensione della norma penale sulla discriminazione nel 2020.

Inoltre, la legge non tiene conto delle strutture di potere sociale e degli aspetti sistemici della discriminazione. Ad esempio, una persona bianca con passaporto svizzero non può essere discriminata razzialmente perché non esistono strutture di potere sociale che svalutano e disumanizzano sistematicamente le persone bianche. La discriminazione non si manifesta in atti isolati e ha sempre a che fare con strutture di potere sottostanti - di conseguenza, non agisce simmetricamente contro tutte le persone, ma specificamente contro coloro che appartengono a uno o più gruppi emarginati.

Infine, le forme di discriminazione che possono essere punite sono molto limitate. Da un lato, il rifiuto di un "servizio pubblico" per motivi discriminatori è punibile, ad esempio se a qualcuno viene negato l'ingresso in un club. Tuttavia, il fatto di non assumere qualcun* o di negare un alloggio a causa di una discriminazione non può essere punito, a differenza di quanto accade con i crimini d'odio. Nel complesso, quindi, non è la discriminazione in sé, ma soprattutto l'incitamento all'odio a rientrare in questo reato. L'attuale regolamento presuppone quindi una concezione estremamente ristretta della discriminazione. La discriminazione viene così ridotta a un fenomeno individuale che può essere sanzionato singolarmente. La discriminazione strutturale - e in particolare la discriminazione e la repressione da parte dello Stato - sono quindi escluse.

Impatto sociale

Nella società, nei media e in politica, la discriminazione viene non di rado equiparata alle violazioni del divieto di discriminazione punibile. Questo porta a ritenere che solo gli atti punibili siano discriminatori. La comprensione sociale della discriminazione è di conseguenza fortemente ristretta.

L'ancoraggio della discriminazione al diritto penale è problematico anche perché il diritto penale nello Stato borghese in genere difende sempre le relazioni di dominio prevalenti, ha un carattere fortemente repressivo e quindi emargina ulteriormente i gruppi oppressi. Inoltre, anche la polizia e il sistema di giustizia penale agiscono in modo discriminatorio. Per questi motivi, non sorprende che i pubblici ministeri e i tribunali interpretino in modo ancora più restrittivo il già ristretto ambito di applicazione del reato di discriminazione. Sembra quindi illusorio aspettarsi che l'applicazione del diritto penale e il divieto di discriminazione da parte delle autorità superino le strutture di discriminazione.

La legge ha un effetto anche al di fuori delle istituzioni che la applicano e può influenzare i valori della società nel suo complesso. Come spiegato sopra, la legge sulla discriminazione ha un effetto sulla società e può trasmettere l'idea che la discriminazione è indesiderabile.

Pertanto, la GISO Svizzera richiede:

- La sostituzione del termine "razza" nel testo della legge con il termine "discriminazione razziale".
- L'estensione dei motivi di discriminazione per includere costrutti ascrittivi come "nazionalità", asilo e status di straniero, identità di genere e disabilità.
- Le strutture di potere sistemiche devono essere considerate come elemento influente nei processi di discriminazione.
- L'ampliamento delle forme di discriminazione punibili per includere il rifiuto discriminatorio di contratti di lavoro e di locazione, nonché la punibilità della fondazione e dell'appartenenza ad associazioni con finalità discriminatorie.

Siamo convint* che questi cambiamenti possano portare a una maggiore emancipazione dei gruppi e delle persone emarginate nel breve e medio termine. Tuttavia, sarebbe illusorio credere che un completo superamento della discriminazione possa essere raggiunto attraverso il diritto penale, uno strumento dello Stato borghese, che è esso stesso intrinsecamente discriminatorio. Questo deve avvenire con altri mezzi.

Raccomandazione del Comitato direttivo: accettare